

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2475

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(RESTIVO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(GIOLITTI)

Aumento degli onorari spettanti ai presidenti, agli scrutatori e ai segretari degli uffici elettorali di sezione, in occasione di elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali

Seduta del 5 maggio 1970

ONOREVOLI COLLEGHI! — A norma dell'articolo 39 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, e dell'articolo 26 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, ai componenti dell'ufficio elettorale di sezione viene corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, pari a lire 3.000 per il Presidente ed a lire 2.000 per gli scrutatori ed il segretario.

Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, poi, a norma dell'articolo 71, ultimo comma, del citato testo unico 16 maggio 1960, n. 570, al Presidente dell'ufficio centrale spetta il trattamento economico stabilito per i presidenti di seggio. Gli altri membri ed il segretario di tale consesso nonché,

nei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, i membri dell'adunanza dei presidenti di seggio, di cui all'articolo 67 dello stesso testo unico n. 570, vengono retribuiti con un onorario giornaliero pari a quello percepito quali componenti delle rispettive sezioni.

Tali onorari, rimasti invariati da molti anni, non sono più proporzionati alle onerose prestazioni dei componenti dell'ufficio elettorale di sezione, per cui, come si è potuto constatare in occasione delle ultime elezioni politiche, gli elementi più qualificati hanno cercato di evitare di essere chiamati a svolgere funzioni tanto delicate quanto inadeguatamente retribuite.

Pertanto, anche al fine di consentire una migliore selezione di detti componenti dei seggi elettorali, devesi riconoscere la necessità di procedere alla revisione del relativo tratta-

mento economico, che finora non è stato adeguato per non aggravare i bilanci dello Stato e degli Enti locali.

Altro aspetto di importanza determinante è quello di corrispondere agli incaricati un onorario forfettario in luogo della diaria giornaliera prevista dalla vigente legislazione, il che apporgerà innegabili benefici per la speditezza delle operazioni elettorali.

E, invero, si è venuta a determinare la prassi di protrarre le operazioni di scrutinio e riscontro dei voti, onde beneficiare di un giorno di diaria, il che sarà evitato, con evidenti benefici per un più rapido espletamento degli scrutini anche perché si potrà fare affidamento su personale più qualificato.

Inoltre, per le elezioni comunali, poiché i componenti della « adunanza dei presidenti delle sezioni » del comune, per quanto attiene ai comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, ed i membri dell'« Ufficio centrale » (che, nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, ad eccezione del Presidente, sono gli stessi membri della prima sezione del comune) debbono provvedere alle operazioni di riepilogo dei voti di tutte le sezioni e di ripartizione dei seggi. ecc., si ritiene opportuno mantenere per essi, nell'attuazione di dette operazioni, la retribuzione con un onorario giornaliero, perché i lavori possono esaurirsi in una sola giornata, ed anche in alcune ore, se il comune ha poche sezioni elettorali, mentre, in caso contrario, possono protrarsi per vari giorni a seconda del numero delle sezioni elettorali, che, tanto per fare qualche esempio, attualmente ammontano a 2.860 nel comune di Roma, 2.070 nel comune di Milano, 1.243 in quello di Napoli.

* * *

Quanto sopra premesso, con il presente disegno di legge si propone di retribuire i componenti dell'ufficio elettorale di sezione con un onorario fisso di lire 20.000 per il presidente e di lire 15.000 per gli scrutatori ed il segretario, al lordo delle ritenute di legge.

Peraltro, se le elezioni da effettuare siano più di una, evenienza questa che ormai rientra nella normalità, l'onorario fisso di cui sopra viene elevato a lire 25.000 per il presidente ed a lire 20.000 per gli scrutatori ed il segretario, al lordo delle ritenute di legge.

Attualmente, per ogni elezione singola, di norma viene corrisposto un onorario che complessivamente ammonta a lire 9.000 (tre giorni a lire 3.000) per il presidente ed a lire 6.000 (tre giorni a lire 2.000) per gli scrutatori ed

il segretario: in caso di elezioni abbinate tali compensi (pari a quattro giorni di onorario) ammontano, rispettivamente, a lire 12.000 ed a lire 8.000, tutti al lordo delle ritenute di legge.

La misura di tali onorari, ha, si ripete, lo scopo di retribuire adeguatamente funzioni tanto onerose e complesse che richiedono spirito di sacrificio, concreto attaccamento alle libere istituzioni democratiche e comportano snervante lavoro senza soluzione di continuità.

Per il caso che si effettuino elezioni comunali singole o abbinate, il provvedimento prevede l'aumento dell'onorario giornaliero da lire 3.000 a lire 7.000 al Presidente dello ufficio centrale per la elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

Agli altri membri del suddetto ufficio centrale, e cioè il presidente, gli scrutatori ed il segretario della prima sezione del comune, nonché ai componenti dell'adunanza dei presidenti delle sezioni elettorali dei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, oltre agli emolumenti già percepiti nella loro veste di membri dei rispettivi uffici elettorali di sezione, viene previsto un onorario suppletivo giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 5.000, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei suddetti due consessi.

Il trattamento di missione, nei casi in cui è dovuto, è rimasto invariato rispetto alla vigente legislazione, che, ai fini della corresponsione dello stesso, equipara i presidenti di seggio ai funzionari statali con qualifica di ispettore generale (ex grado quinto) e gli scrutatori ed il segretario ai medesimi funzionari con qualifica di direttore di sezione (ex grado settimo).

Per le elezioni politiche, l'onere complessivo a carico dell'Esercizio per onorari giornalieri ai componenti dei 66.559 seggi attualmente sarebbe di lire 4.099.012.000, tenuto conto di una durata media dei lavori di 4 giorni e della misura degli onorari stessi di lire 3.000 per i presidenti e di lire 2.000 per gli scrutatori e per i segretari. Con l'applicazione dei proposti compensi fissi la spesa subirà un aumento di lire 5.589.303.000 ed ascenderà complessivamente a lire 9.688.315.000, al cui finanziamento, come di tutte le altre spese da sostenersi dallo Stato, si dovrà provvedere di volta in volta in sede di bilancio.

Nel caso di elezioni generali comunali e provinciali abbinate, l'onere complessivo a carico dei comuni e delle province sarebbe

attualmente di lire 3.885.120.000, tenuto conto di una durata media dei lavori dei seggi di 4 giorni. Con la applicazione dei proposti compensi fissi la spesa subirà un aumento di lire 5.503.920.000 ed ascenderà complessivamente a lire 9.389.040.000, oltre al maggior onere per il miglioramento ai componenti delle adunanze dei presidenti di seggio e degli uffici centrali.

Per la rinnovazione dei consigli regionali a statuto ordinario la spesa a carico delle amministrazioni regionali sarebbe stata di lire 2.470.635.000, mentre con i proposti compensi fissi l'onere salirà a lire 6.039.330.000.

Per la prima elezione dei consigli regionali delle Regioni a statuto normale — il cui onere finanziario, a norma dell'articolo 26

della legge 17 febbraio 1968, n. 108, verrà sostenuto dallo Stato — è prevista, per gli onorari in parola, una quota di spesa a carico dell'Erario pari a lire 1.390.990.000, data la concomitanza delle elezioni stesse con le elezioni generali amministrative. Con l'attuazione delle norme del presente disegno di legge tale spesa ammonterà a lire 3.218.374.166, con un maggior onere in cifra tonda di lire 1 miliardo 800 milioni.

Il finanziamento di tale maggiore onere viene assicurato col provvedimento di variazione al bilancio, concernente il ripristino, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio 1970, degli stanziamenti necessari per l'attuazione delle prossime elezioni regionali.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Al Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione è corrisposto dal comune, nel quale l'Ufficio ha sede, un onorario fisso di lire 20.000 al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari con qualifica di ispettore generale dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato (ex grado 5°). Ai funzionari statali di qualifica superiore a ispettore generale spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

A ciascuno degli scrutatori ed al segretario il comune, nel quale ha sede l'Ufficio elettorale, deve corrispondere un onorario fisso di lire 15.000 al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari con qualifica di direttore di sezione dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato (ex grado 7°). Ai funzionari statali di qualifica superiore a direttore di sezione spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

Se le elezioni da effettuare siano più di una, l'onorario fisso di cui sopra viene elevato a lire 25.000 per il Presidente ed a lire 20.000 per gli scrutatori ed il segretario.

Per l'elezione dei consigli comunali, sempre che il comune abbia più di una sezione

elettorale, oltre agli emolumenti di cui sopra ed all'eventuale ulteriore trattamento di missione nella misura unitaria già goduta a norma dei commi primo e secondo, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 5.000 a ciascun componente ed al segretario dell'adunanza dei presidenti di seggio, di cui all'articolo 67 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, nonché a ciascun componente (escluso il Presidente) ed al segretario dell'ufficio centrale, di cui all'articolo 71 del sopracitato testo unico n. 570, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori demandati dalla legge ai due consessi.

Al Presidente del predetto ufficio centrale spetta un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 7.000 e, se dovuto, il trattamento di missione previsto al primo comma.

Le spese relative ai compensi ed al trattamento di missione di cui alla presente legge sono a carico dello Stato, della Regione a statuto normale, della provincia o del comune, a seconda che vengano sostenute, rispettivamente, per l'attuazione di elezioni politiche, regionali, provinciali o comunali.

Nel caso di contemporaneità di più elezioni, dette spese vanno ripartite in parti uguali tra gli enti interessati alle elezioni stesse, eccettuato il caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

Per le spese relative alla prima elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale restano ferme le norme di cui all'articolo 26 della sopracitata legge n. 108.

L'articolo 39 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché l'articolo 26 e l'ultimo comma dell'articolo 71 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono abrogati.